

Articolo 52 - Ispezioni alle costruzioni

Il Sindaco potrà far procedere d'ufficio alla visita dei lavori di costruzione per constatare il regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato, ed il proprietario o l'assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e dare opera per eventuali rilievi e misure.

Nei cantieri dovrà essere affissa una tabella nella quale siano indicati: l'oggetto della costruzione, il committente, l'impresa, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente, il numero e la data della concessione, il numero e la data della denuncia dei C.A..

Articolo 53 - Ispezioni a fabbricati esistenti

Sarà facoltà del Sindaco di far procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di sicurezza o di igiene, e d'ingungere i provvedimenti del caso.

Articolo 54 - Verifiche inerenti l'isolamento termico

Prima della denuncia di inizio lavori deve essere depositato in Comune il progetto relativo all'isolamento termico dell'edificio finalizzato al risparmio energetico, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

Eventuali denunce relative agli impianti, come previsto dalla legge, dovranno essere depositate comunque prima dell'esecuzione degli impianti stessi.

(Sdov)
Termico

Articolo 55 - Licenza di utilizzazione

Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad una nuova destinazione d'uso, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che a preventiva verifica risultano antighi o inabitabili, possono essere occupati o rioccupati - neppure parzialmente - senza la dichiarazione (licenza di utilizzazione) prevista dall'articolo 221 del Regio decreto n° 1265/1934.

La licenza di utilizzazione (detta anche di abitabilità per gli edifici residenziali, gli uffici, le scuole, i gabinetti medici, le sale di lettura o di riunione e simili destinazioni e di agibilità per quelli produttivi, destinati cioè ad attività artigianali, industriali e commerciali) dev'essere richiesta per iscritto e su car

ta legale -direttamente o con Raccomandata RR- dal concessionario ed accompagnare da una dichiarazione del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice dalla quale risulti che le opere eseguite sono conformi al progetto approvato e relative varianti (anch'esse approvate) nonché alle eventuali prescrizioni dell'atto di Concessione ad edificare; dalla suddetta dichiarazione, dovrà risultare inoltre la conformità alle normative vigenti e alle norme di buona tecnica per quanto concerne gli impianti tecnologici, gli impianti di scarico di liquidi, fanghi e gas, la ventilazione e aereazione dei locali, le condizioni di trasmissione termica globale e il rispetto dei parametri riferiti all'isolamento termico.

colosso e
#

La licenza di utilizzazione è emessa entro 90 giorni dalla richiesta, dopo l'esecuzione, con esito positivo:

- della verifica di conformità delle opere al progetto approvato ed alle prescrizioni della Concessione ad edificare effettuata dall'Ufficio tecnico comunale nei 30 giorni dal ricevimento della domanda;
- ispezione del personale del Servizio n° 1 dell' U.S.S.L.;
- del collaudo delle strutture (in cemento armato semplice o precompresso o metalliche) e di altre opere che lo richiedono;
- della conformità dello stato di fatto con le piante rappresentate sulle schede catastali depositate in ossequio alla Legge 47/1985 e successive modificazioni o integrazioni;
- della verifica di conformità delle opere alle norme

- di prevenzione antincendio, effettuata dal Comando provinciale Vigili del Fuoco;
- dell'accertamento che non esistono cause d'insalubrità;
 - della verifica di accettabilità degli scarichi liquidi e fangosi di cui alle apposite norme regionali.

La visita di controllo viene effettuata mediante un'ispezione della costruzione compiuta dal personale del Servizio n° 1 dell'U.S.S.L. e del capo dell'ufficio tecnico comunale o da loro delegati

Della stessa deve essere data notizia almeno cinque giorni prima al concessionario.

Nel corso dell'ispezione, il personale del Servizio n° 1 dell'U.S.S.L. accerta il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il capo dell'ufficio tecnico comunale assiste il personale del Servizio n° 1 dell'U.S.S.L. e verifica la corrispondenza tra il progetto approvato e l'opera realizzata

Della visita di controllo deve essere redatto, a cura del Capo dell'Ufficio tecnico comunale o del suo dele-

gato, un processo verbale.

Nel processo verbale devono essere riportati i pareri del Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. e del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o dei loro delegati; inoltre su indicazione del Servizio Igiene dell'USSL viene riportato, per ogni alloggio, il numero massimo di utenti ammissibili, sulla base dei requisiti igienico-sanitari riscontrati.

Il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato alla presentazione all'Ufficio tecnico comunale, da parte del concessionario, dei documenti che seguono:

- a) ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali;
- b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa;
- c) ricevuta attestante il pagamento delle tariffe per le prestazioni rese dal Servizio I.P.A.T.S.L.L. dell'U.S.S.L..
- d) certificato di eseguito collaudo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per le costruzioni di altezza superiore a ml. 24 nonché per gli edifici industriali, commerciali o di carattere speciale; oppure quando esistano più di nove posti auto interni alla costruzione.
- e) ricevuta attestante la presentazione ai competenti organi del certificato di collaudo previsto dall'articolo 7 della Legge dello Stato n° 1086/1971 per le costruzioni in cemento armato e fotocopia autentica dello stesso.
- f) Dimostrazione dell'avvenuta denuncia di variazione o accatastamento dell'immobile.

WTF

- g) dichiarazione da parte della ditta installatrice in merito alla rispondenza, circa l'esecuzione degli impianti tecnologici, della conformità alle vigenti normative (impianto elettrico, caldaie murali a gas, ecc...);
- h) dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo.

In caso contrario, il termine di cui al comma terzo non decorre.

ART. 55/BIS - NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVE E

DEPOSITI.

Chiunque intenda adibire o usare costruzioni o parte di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa di produzione di beni o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre alla licenza di utilizzazione di cui all'Articolo precedente, anche il nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva di cui al successivo Art. 55/Ter. Il nulla osta del Sindaco deve essere condizionato all'esecuzione degli adempimenti eventualmente prescritti nel parere espresso dal Servizio n° 1 dell'U.S.S.L..

ART. 55/TER - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ATTIVITA'

La comunicazione di cui al precedente Art.55/Bis. vale ad ottemperare gli obblighi previsti dall'Art. 216 del T.U.LL.SS. 1265/34 e dall'Art. 48 del D.P.R. 303/56. Tale comunicazione, presentata in duplice copia deve essere corredata dalla relazione tecnica di cui all'Art.27 del Presente Regolamento.

Articolo 56 - Sospensione dei lavori

Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando:

- le opere, eseguite od in corso di esecuzione, non sono state oggetto di una regolare Concessione ad edificare;
- le opere, anche se già ultimate, sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della Concessione ad edificare;
- le opere non rispondono alle prescrizioni del PIANO e del Regolamento Edilizio e d'Igiene, al momento del rilascio della concessione.

La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando:

- il direttore dei lavori non ha assunto l'effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere sostituito;
- non è stata data comunicazione all'Amministrazione Comunale del cambiamento del direttore medesimo o dell'esecutore delle opere;

- l'esecutore dei lavori non ottempera alle prescrizioni inerenti l'impianto o la conduzione del cantiere.

L'ordine di sospensione va notificato al concessionario od al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate.

Articolo 57 - Vigilanza sulle costruzioni. Provvedimenti per opere arbitrarie

A norma dell'articolo 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150, modificata e integrata con Legge 6 agosto 1967 n° 765, il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per, assicurarne la rispondenza alle norme della legge stessa e del presente regolamento, alle norme del programma di fabbricazione e alle modalità esecutive come sono fissate nella Concessione ad edificare. Egli si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro controllo che ritenga opportuno.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione con riserva di provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o

per la rimessa in pristino. Valgono in questo caso i di
sposti del CAPO I della Legge 47/85 e sue modificazioni
o integrazioni.

Articolo 58 - Sanzioni

Salvo quanto è stabilito con l'articolo 344 del Testo U
nico delle leggi sanitarie per le violazioni del Regolaa
mento locale di igiene, si applicano le sanzioni previ-
ste dalla Legge 47/85 in tutti i casi di violazione dele
le norme del presente Regolamento e delle Leggi urbani-
stiche in genere.

PARTE TERZA - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

T I T O L O I

NORME PROGETTUALI PER EDIFICI ABITATIVI

Articolo 59 - Dotazione minima degli alloggi

Nella formazione di appartamenti nell'ambito di un edificio abitativo si rispetteranno le seguenti limitazioni:

- l'appartamento dovrà avere una dimensione lorda non inferiore (compresi tavolati divisorii) a mq. 28; gli alloggi a pianta libera (senza divisione fissa tranne quella del bagno), non potranno avere superficie inferiore a mq. 25 netti comprensivi della superficie del bagno. Tali dimensioni si considerano minime per la prima persona. In caso si preveda più di una persona, vanno aggiunti mq. 10 per ognuna.
- l'unità abitativa deve essere organizzata in modo che da un ingresso (non necessariamente unico) sia possibile raggiungere ogni locale seguendo itinerari che escludano passaggi su pianerottoli e ballatoi di uso comune;
- l'appartamento deve essere dotato di servizi quali: angolo di cottura opportunamente aereato; servizi igienici con bagno o doccia; l'accesso al servizio igienico non può essere aperto su pareti di locali adibiti ad uso diurno (sale, tinelli, cucine, ecc.), in questo caso deve essere previsto un antibagno.
- il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato.

dimensione
minima
U.A.

Articolo 60 - Locali abitabili

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze, ecc.).

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno ingresso, ecc..

I locali di abitazione permanente debbono avere:

- dimensioni minime*
- a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 8,00, con la larghezza minima di 1.90;
 - b) cubatura minima di mc. 20,00;
 - c) altezza media netta non inferiore a ml. 2,55, con un minimo di ml. 1,80;
 - d) superficie finestrata apribile, direttamente comunicante con l'esterno, non inferiore al 12.5% (1/8) della superficie del pavimento del locale, con un minimo di mq. 1 ; detto parametro deve comunque assicurare un valore di fattore medio di luce diurna non inferiore a 1,8% (0,018).
 - e) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

Per il piano terreno, altezza del livello del pavimento all'infradosso del soffitto non minore di

mt. 2,70. quando trattasi di locali non destinati alla residenza.

Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20 netti tra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte sovrastante.

Articolo 61 - Cucine

Le cucine, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo precedente, devono comunque essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra il tetto, di cui uno per l'aerazione degli scarichi e l'altro per l'eventuale convogliamento dei fumi di combustione.

La cabina cottura deve avere una superficie minima di mq. 3, diretta comunicazione con il locale soggiorno-pranzo nonché regolare aereoilluminazione.

Il locale cucina deve avere le seguenti caratteristiche:

- superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite in materiale liscio, lavabile ed impermeabile per un'altezza di m. 1.80;
- dotazione sopra il punto cottura di idonea cappa per la captazione dei vapori, gas e odori da convogliare in canna di esalazione sfocante oltre il tetto.

Articolo 62 - Locali per i servizi igienici

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di: W.C., bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:

- a) superficie complessiva (bagno e antibagno) non inferiore a mq. 4,00, per il principale, sono ammesse misure inferiori per i servizi aggiuntivi al principale.

b) areazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,80, per il bagno principale.

Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno ml. 2,00.

Ogni unità destinata alle attività terziarie (negozi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici adeguati, anche in depressione con almeno un vaso ed un lavabo, quest'ultimo collocato nell'eventuale antibagno.

Nelle attrezzature alberghiere e nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità dell'areazione ed illuminazioni dirette, il Sindaco, su conforme parere del Servizio n°1 dell'U.S.S.L., può concedere l'uso di locali igienici in depressione. *(opinazione fotocata)*

Nelle attrezzature alberghiere di nuova edificazione e in quelle esistenti nel caso fossero sottoposte a ristrutturazione o a cambi di destinazione d'uso, deve essere previsto almeno un servizio igienico per sesso da adibire all'uso delle persone fisicamente impedito avente le caratteristiche di cui all'Art. 14 del D.P.R. 384/78;



Articolo 63 - Scale ed ascensori, ringhiere e parapetti

Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 0,90 sia nel caso di nuove costruzioni come di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate ed illuminate attraverso finestre apribili di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano.

Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti, con l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche.

Per le scale che servono fabbricati con non più di quattro piani abitabili, è ammessa l'aereazione e l'illuminazione dall'alto, mediante lucernaio apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano scala.

Possono essere illuminati ed areati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi.

In tutti i fabbricati con 4 o più piani abitabili, oltre il piano terreno, deve essere previsto l'impianto di ascensore fatte salve le disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei minorati fisici conformemente al D.P.R. 27/04/1978 n° 384 e a quanto previsto dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi del 2° comma dell'Art. 1 della Legge 09/01/1989 n° 13.

Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 2,00 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 12 di diametro.

Articolo 64 - Corridoi e disimpegni

I corridoi e i disimpegni qualora non abbiano lunghezza superiore ai m. 10 o superficie superiore ai 20 mq. possono essere aereati ed illuminati in modo diretto.

L'altezza minima è fissata in ml. 2,20; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00.

Articolo 65 - Locali seminterrati e scantinati

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiedi del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiedi del fabbricato.

I locali seminterrati e gli scantinati devono avere una altezza minima di m. 2.20 e non possono essere utilizzati come spazi abitabili secondo la definizione di cui all'Art. 60 del presente Regolamento.

I locali esistenti e abilitati all'uso che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, per essere considerati abitabili, devono rispettare le prescrizioni del precedente art. 60.

Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno.

Articolo 66 - Barriere architettoniche

Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico nonché negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e l'agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.

Oltre alle provvidenze, di cui al precedente articolo

63, sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.

PARTE TERZA - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

T I T O L O I I

COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE

Articolo 67 - Edifici e locali di uso collettivo

Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni:

- a) l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguate illuminazione artificiale;
- b) l'aerazione naturale può essere sostituita con areazione artificiale; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale.

Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, convento, ecc., valgono le norme di cui all'articolo 60 per i locali destinati ad usi individuali.

Inoltre:

- a) le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igienici, ecc., debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di ml. 2,00;
- b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un

raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto, ma non minori di ml. 2,10;

- c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti comunque in numero non inferiore ad uno per ogni 10 letti, con lavabo ogni 5 letti dotato di comando non manuale dell'erogazione dell'acqua;
- d) le cubature, ai sensi del D.P.R. 30/12/1970 n° 1437 sono fissate in mc. 23 per camere a un letto e mc. 40 per camere a due letti.

Articolo 68 - Campeggi

La sosta e pernottamento di persone in caravans, tende e altra forma di accampamento è subordinata alle seguenti regole:

- a) l'accampamento non è consentito nelle zone a destinazione residenziale;
- b) nell'immediata periferia dell'abitato fino ad una distanza di m. 1.000 dallo stesso non sono ammessi accampamenti che non dispongono di un minimo di servizi igienici; quest'ultimi devono essere in struttura fissa e realizzati con i requisiti previsti all'articolo 62;
- c) l'esercizio organizzato di "Campeggio" con diritto a compenso economico è ammesso solamente nelle aree

per le quali esiste una autorizzazione e licenza di conduzione. In queste aree deve essere prevista la dotazione minima di n° 12 latrine, n° 12 lavabi, n° 6 docce, 12 prese di acqua potabile ogni mq. 5.000 di area adibita a campeggio ferma restando la dotazione minima per persona prevista dal Regolamento locale di Igiene.

L'intera area deve essere opportunamente attrezzata per lo smaltimento delle acque piovane. La stessa area deve essere adeguatamente recintata;

- d) nelle aree di accampamento sia libero che organizzato devono essere adottate opportune misure di sicurezza contro gli incendi.

Valgono in ogni caso le norme specifiche della L.R. 71/1981 e del Regolamento Regionale n. 8/82.

Articolo 69 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generalidel presente Regolamento e del Regolamento d'Igiene, quando é prevista la permanenza di persone bisogna uniformarsi anche alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.

PARTE TERZA - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

T I T O L O I I I - N O R M E P E R E D I F I C I R U R A L I

Articolo 70 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni dei precedenti articoli 60 e seguenti.

Non sono ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile, granaio, e depositi di materiali soggetti a fermentazione.

Articolo 71 - Impianti al servizio dell'agricoltura

I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento, o 1/14 se trattasi di aperture poste sulla copertura; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. In ogni caso almeno 2/3 della superficie illuminante deve essere apribile e dotata di reti antimosche.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato agli angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano

il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrelliere, e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. Le pareti devono essere lavabili fino a m. 2,20.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Devono prevedersi spogliatoi, lavandini e docce per gli operatori addetti.

Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di ml. 30,00 e ml. 50,0 dalle zone residenziali di PIANO; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di ml. 50,00 dalle abitazioni e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 40,00 dalle strade, non minore di ml. 50,00 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di ml. 10,00 dalle stalle.

Le concimaie debbono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.. per il recapito finale dei liquami derivanti dall'attività dovranno essere rispettate le norme contenute nel Titolo 2° del Regolamento Locale d'Igiene.

PARTE TERZA - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

T I T O L O I V - N O R M E P R O G E T T U A L I
P E R L A S I C U R E Z Z A D E G L I E D I F I C I

Articolo 72 - Prescrizioni generali

Ai fini delle prevenzioni degli incendi di edifici, le singole parti dovranno essere progettate ed eseguite in conformità alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia e dei seguenti articoli. Le strutture dovranno con sicurezza resistere alle azioni cui potranno essere sottoposte.

Articolo 73 - Norme relative alle singole parti degli edifici

a) Scale

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie delle scale dovranno essere costruite con materiale resistente al fuoco, i gradini e i pianerottoli in lastre di marmo dovranno essere sostenuti da convenienti armature.

Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade e con cortili aperti;

Il numero dei vani scala, in relazione alla super-

ficie coperta, deve essere adeguato alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e prevenzione.

b) Pozzi degli ascensori

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte resistenti al fuoco.

c) Membrature metalliche portanti

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione, di ufficio, deposito di materiale combustibile, dovranno essere rivestite con materiale resistente al fuoco o coibente (cementi, terracotta o simili) dello spessore di almeno cm. 3.

In casi speciali potrà essere consentito un rivestimento di spessore minore di cm. 3.

d) Condutture elettriche

Chi voglia introdurre in luoghi di sua proprietà o tenuti a godimento, energia elettrica ad elevato potenziale (oltre 600 volts per corrente continua e 300 per corrente alternata), ovvero eseguire rilevanti variazioni nei preesistenti impianti, dovrà darne preventivo avviso all'Amministrazione Comunale firmato dal proprietario o dall'assuntore dei lavori.

Per l'esecuzione di impianti di condutture elettriche si dovranno seguire le norme di legge e di regolamenti vigenti e dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni dettate dalla tecnica ed a regola d'arte in modo da evitare pericoli di incendi.

e) Condotti di fumo - caldaie a vapore - locali per forni, apparecchi di riscaldamento o focolai

I condotti di fumo dovranno:

- essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici e quando non siano costruiti con tubi continui di cotto, grès e cemento, abbiano gli angoli arrotonda

- ti e le pareti lisce e impermeabili al fumo, e se
se impermeabili mediante rivestimento adatto;
- essere provvisti di bocchette e sportelli per l'i
spezione o la spazzatura in corrispondenza si sot
totetti o negli altri punti ove sia necessario;

 - essere sopraelevati sulla copertura di almeno un
metro e di quelle maggiori altezze previste e pre
scritte in casi speciali, da altre disposizioni o
giudicate necessarie dal Sindaco in modo da evita
re, in ogni caso che la esalazione ed il fumo ab
biano a recare molestia o danno o pericolo agli e
difici vicini, in questi casi l'E.R. prescrive opportuni
innalzamenti.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri
adiacenti ai fienili.

↳ Sono pure vietate, di norma, installazioni di calda
ie ad alta pressione (cioè maggiori di kg. 3 per
cmq.) in edifici di comune abitazione.

Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per
pane, per pasticcerie e simili, o forni metallurgi
ci, o fornelli di funzione e simili, dovranno esse
re in ogni loro parte di materiale resistente al
fuoco.

f) Impianti di gas di petrolio liquefatto per uso domestico

Le bombole di gas, petrolio liquefatto devono installarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione; deve inoltre essere rispettata la specifica normativa di legge in merito alle distanze dei contenitori superiori a mc. 3.

Le tubazioni fisse metalliche debbono essere protette nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del gas petrolio liquefatto.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma, deve prevedersi l'applicazione di adatti dispositivi in commercio.

E' vietato installare questi impianti in locali con il pavimento al di sotto del piano di campagna.

Sono fatte salve le norme di cui al D.M. 24.11.1984 e le norme UNICIG di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1083 e D.M. 07.06.1973.

Articolo 74 - Norme per edifici destinati a luogo di riunione e per uso industriale e commerciale ed a laboratori e depositi di materiali infiammabili

I locali destinati a contenere 40 persone e più dovranno avere almeno due uscite opportunamente ubicate, distanziate l'una dall'altra, con porte aprentesi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio, potrà essere imposta tale cautela, anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti dovranno essere separate da struttura tagliafuoco e le aperture di comunicazione dovranno essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

Sono fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonchè le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco.

Articolo 75 - Norme per costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione, saranno soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

Articolo 76 - Prevenzione incendi

Oltre all'osservanza alle norme di cui ai precedenti articoli, tutte le costruzioni saranno soggette, ai fini della prevenzione incendi, alle disposizioni emanate o emanante dallo Stato.

Articolo 77 - Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco

E' richiesto il preventivo nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i seguenti edifici, prima del rilascio della licenza di costruzione:

- a) edifici industriali e artigianali;
- b) edifici commerciali, magazzini e depositi;
- c) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo;
- d) edifici di abitazione di altezza superiore a ml. 24,00;

- e) autorimesse, anche private, aventi superficie superiore a mq. 180,00; e capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli (voce 92 D.M. 16.02.1982)
- f) edifici nei quali vi siano montacarichi;
- g) edifici nei quali vi siano ascensori con corsa superiore ai ml. 20,00;
- h) edifici nei quali l'impianto termico abbia potenzialità superiore alle 100.000 kcal/ora;
- i) edifici a struttura metallica.

PARTE TERZA - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

T I T O L O V - N O R M E P E R L ' E S T E T I C A
D E G L I E D I F I C I E A M B I E N T E

Articolo 78 - Decoro degli spazi

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e i valori del paesaggio, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.

A tal riguardo il Sindaco,

ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

Il Sindaco, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitu-

tivo ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 79 - Cave e miniere

Le cave e le miniere costituiscono attività industriali di grande rilievo urbanistico per le modificazioni che esse comportano nel territorio.

Pertanto l'apertura, la coltivazione e l'ampliamento delle stesse, sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia, dalla seguente norma:

- l'ampliamento delle cave e miniere esistenti e l'apertura di nuove cave o miniere sono ammesse soltanto nelle parti indicate dal Piano Regolatore Generale.

In ogni caso l'apertura, la coltivazione e l'ampliamento di cave e miniere sono subordinati al rilascio della concessione.

Articolo 80 - Decoro degli edifici

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano e nel paesaggio.

Fermi restando i divieti per materiali già indicati negli articoli specifici per le parti d'opera, nel comune di Schilpario sono vietati i seguenti materiali o parti d'opera:

- a) Tetti con copertura in lamiera;
- b) Serramenti a tapparelle;
- c) Balconi con parapetto in muratura.

In ogni caso, eventuali materiali da impiegare nella costruzione che non rientrano nella gamma della tradizione, dovranno essere preventivamente approvati dalla Commissione Edilizia su presentazione di campioni di dimensioni opportune.

A tal riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.

Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Sindaco imporre l'esatto completamento dell'opera, nei rivestimenti esterni e nei materiali di finitura, secondo il progetto approvato.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Nel rinnovamento di edifici di carattere tradizionale, si dovrà curare la conservazione degli elementi tipici, senza introdurre forme e materiali che alterino e cancellino questi valori.

Articolo 81 - Elementi che sporgono dalle facciate ed
aggettano sul suolo pubblico

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:

- a) fino a ml. 4,00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10;
- b) oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 15% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,50.

Forma e dimensioni degli aggetti vanno valutati in funzione delle caratteristiche tipologiche e figurative dell'ambiente.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
- 2) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del precedente articolo. Valgono comunque le prescrizioni dei precedenti articoli 80 e 78.

I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a ml. 4,00 devono potersi aprire senza sporgere dal davanzale.

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da ele

menti trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese.

Articolo 82 - Targhe per denominazioni di vie, numeri civici, ecc.

Al Sindaco è riservata la facoltà di fare applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni private di qualsiasi natura prospettanti su vie pubbliche:

- a) le targhe e le scritte per la denominazione delle piazze e delle vie;
- b) le targhette e le scritte per la numerazione delle case;
- c) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciamento;
- d) le cassette di comando dei semafori, le mensole, i ganci, i tubi, gli appoggi per la pubblica illuminazione e per i servizi pubblici.

Articolo 83 - Mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi, iscrizioni

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 84 - Lapidari

Le lapidi poste su facciate di edifici anche privati a ricordo e commemorazione di personaggi o di eventi storici sono da ritenersi inamovibili, salvo consenso del Sindaco.

Articolo 85 - Affreschi e dipinti

Affreschi, dipinti e altri particolari artistici che compaiono su pareti esterne di edifici o muri sono da ritenersi inamovibili.

Articolo 86 - Iscrizione della data di costruzione degli edifici

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà prescrivere che sui nuovi edifici, specie se di notevole importanza, sia apposta un'iscrizione recante la data di costruzione.

Articolo 87 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Si richiamano comunque le prescrizioni dei precedenti articoli 78 e 80.

Articolo 88 - Recinzione delle aree private

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

- a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzio-

ni delle aree private devono essere realizzate con siepi, cancellate, grigliati metallici e non superare l'altezza di ml. 1,50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante, dal piano di campagna per i confini interni; il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie. Alla base di tali recinzioni è ammesso un cordolo in muratura di altezza non superiore a cm. 50.

Le recinzioni non devono assolutamente ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dello sport sciistico, nelle zone urbanisticamente destinate a tal fine. È in facoltà del Sindaco imporre per il periodo invernale la rimozione di steccati o di altri eventuali ostacoli;

- b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 3,00; queste dovranno essere tenute staccate dal ciglio stradale per uno spazio pari alla loro altezza salvo specifiche indicazioni di pianificazione urbanistica;
- c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali.

Sono ammesse recinzioni sino al limite di ml. 15 oltre la zona di perimetrazione delle aree edificabili così come individuate dalla zonizzazione del P.R.G., ecc.

Articolo 89 - Alberature

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato.

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali.

Le fasce di protezione dei nastri stradali dovranno essere mantenute sgombre da alberature che limitino la visuale o possano costituire comunque pericolo.

I tracciati per le discese sciistiche, esistenti o in progetto, devono essere tenuti liberi da vegetazione arborea, sia di ceduo che di alto fusto, e mantenuti a vegetazione erbacea, sono anche vietate le delimitazioni fisse.

→ In forza della delibera di C.C. n° 17/72 è vietata ogni recinzione nella pineta.

2. Regolamento edilizio: testo di Variante 3 **APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA
n° 33 del 21/09/04**

Nota: sono riportate in grassetto le norme di nuova previsione

Articolo 90 - Coperture

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante.

L'apertura di abbaini su costruzioni esistenti è autorizzata per i soli "volumi tecnici", dovendo diversamente dimostrare la compatibilità volumetrica dell'opera.

Eventuali abbaini non dovranno occupare più del 25% della superficie (in proiezione orizzontale) delle falde di copertura. È inoltre obbligatorio per gli abbaini un arretramento minimo di ml. 1,00 dal filo del muro esterno dal piano immediatamente sottostante la gronda.

I materiali da utilizzarsi per le coperture e le relative coloriture sono specificati al successivo art. 90bis.

Articolo 90bis - Piano del colore

Qualsiasi intervento di finitura esterna relativo ad ogni edificio ricadente nel territorio comunale è soggetto al rispetto delle indicazioni normative definite dall'allegato A "Piano del colore" al presente Regolamento edilizio.

È facoltà degli aventi titolo proporre soluzioni materiche e cromatiche diverse rispetto alle indicazioni definite nel citato allegato A, purchè coerenti con le linee guida del Piano del colore ed opportunamente motivate.

Gli interventi di cui al presente articolo sono prescrittivamente subordinati al rilascio di specifico Permesso di costruire da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, il quale è tenuto ad acquisire nel merito il parere della Commissione edilizia, integrata dall'esperto in materia ambientale.

Per le coperture cementizie sono prescritte coloriture scure.

Per strutture e rivestimenti lignei di facciate è ammessa l'adozione di legno al naturale. Qualora si voglia proteggere il legno con vernici trasparenti, queste dovranno essere del tipo opaco ed il legno dovrà essere preventivamente colorato con un mordente scuro.

Articolo 91 - Scale esterne

Sono ammesse le scale esterne purché convenientemente riparate dagli agenti atmosferici, a condizione che servano al solo collegamento esterno fra i primi due piani.

(?) piano Te piano I°
 3 piano piano I° e piano I°
 77

Articolo 92 - Marciapiedi

Per le parti totalmente o parzialmente edificate il Sindaco può imporre la costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli

allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza massima di ml. 2,00.

Per le parti relative ai nuovi insediamenti in Piano Attuativo, i marciapiedi costituiscono opera di urbanizzazione primaria, il cui onere è a carico del lot-tizzatore.

Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso pubblico o privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario, frontista secondo le modalità dei commi precedenti.

Le opere di manutenzione dei marciapiedi sono a carico del proprietario.

Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 93 - Portici

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico, deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.

Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario.

Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.

Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di e-

MODIFICA APPROVATA COL DELIBERA n° 33 DEL 21/09/2004
A
DI C.C.

Articolo 94 - Box

Non esistono limiti alla realizzazione di autorimesse purchè realizzate sotto il profilo naturale del terreno.

Quando il numero dei box supera il numero di otto unità si dovrà prevedere un ingresso unico.

I box realizzati fuori terra, quando di altezza globale non superiore a m. 2,4 misurata all'intradosso del solaio di copertura, non devono necessariamente rispettare la distanza dai confini fra privati; devono comunque essere rispettati tutti gli altri vincoli urbanistici (volume, rapporto di copertura, ecc.).

Non sono ammessi box in lamiera.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2.



ALLEGATO "A"

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

NR. 15 DEL 23.05.1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVALLARO DR. GIOVANNI

ART. 94 - Box

NON ESISTONO LIMITI ALLA REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE PURCHÈ REALIZZATE SOTTO IL PROFILO NATURALE DEL TERRENO.

I BOX REALIZZATI FUORI TERRA DEVONO:

- AVERE ALTEZZA GLOBALE NON SUPERIORE A ML. ²⁴⁰ 4,20 MISURATA ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA O ALLA MEDIA DEI PIANI INCLINATI DELLA STESSA, CON TETTO A UNA FALDA O DUE CON PENDENZA MINIMA DEL 35%;
- AVERE ALTEZZA MINIMA COMUNQUE NON INFERIORE A ML. 2,00;
- RISPETTARE LE DISTANZE DAI CONFINI, DALLE STRADE E DAGLI EDIFICI DEFINITE DAL P.R.G. VIGENTE; È AMMESSA LA COSTRUZIONE A CONFINE NEL CASO IN CUI IL MURO RISULTANTE ABBA UN'ALTEZZA MASSIMA NON SUPERIORE A ML. 2,40; L'ALTEZZA MASSIMA VIENE MISURATA DALL'INTERSEZIONE TRA IL MURO CON IL TERRENO DEL CONFINANTE E L'ESTRADOSSO DEL MURO STESSO; NEL CASO DI TERRENO ACCLIVE IN SENSO TRASVERSALE FARÀ RIFERIMENTO LA QUOTA MEDIA;
- RISPETTARE I PARAMETRI URBANISTICI (VOLUME, RAPPORTO DI COPERTURA, ...) PREVISTI DAL P.R.G. RELATIVAMENTE ALLA ZONA OMOGENEA IN CUI RICADONO;
- AVERE ASPETTO DECOROSO ED ESSERE COSTRUITI CON MATERIALI CONFORMI ALL'EDIFICIO PRINCIPALE DI CUI COSTITUISCONO PERTINENZA;
- ESSERE REALIZZATI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE, IN QUANTO APPLICABILI, DAL PUNTO 7.D DELL'ART. 20 BIS DELLE NORME DI ATTUAZIONE ALLEGATE ALLA VARIANTE 5 AL P.R.G.-

QUANDO IL NUMERO DEI BOX SUPERA LE OTTO UNITÀ SI DOVRÀ PREVEDERE UN INGRESSO UNICO.

SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATI I DISPOSTI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 24 MARZO 1989 N. 122.

Costi a confine
240 m. H. p.
500
240 m. H. p.
240 m. H. p.
240 m. H. p.




ALLEGATO "B"

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

NR. 15 DEL 23.05.1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVALLARO DR. GIOVANNI



ART. 94 BIS - STRUTTURE ACCESSORIE

ENTRO DODICI MESI DALL'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA PRESENTE NORMA NELLE ZONE OMOGENEE RESIDENZIALI INDIVIDUATE DAL P.R.G. DOVRANNO ESSERE DEMOLITE TUTTE LE STRUTTURE ACCESSORIE (BARACCHE, TETTOIE, RIPOSTIGLI, RICOVERI ATTREZZI E ANIMALI, ECC.) CHE NON SIANO STATE REGOLARMENTE AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CONDONATE AI SENSI DELLA LEGGE 47/85. IL MANCATO RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE COMPORTA L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA QUALE POTRÀ RIVALERSI A TERMINI DI LEGGE SUGLI INADEMPIENTI.

NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992 E RICOMPRESI NELLE ZONE OMOGENEE DI CUI IN PRECEDENZA, SARÀ AMMESSA LA COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE ACCESSORIE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- SIA STATO OTTEMPERATO IL DISPOSTO DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO;
- SIANO ASSENTITE DAL SINDACO, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, IL QUALE A TAL FINE RILASCIATA APPOSITA AUTORIZZAZIONE GRATUITA;
- ABBIANO SUPERFICIE COPERTA NON SUPERIORE A MQ. 15,00 ED ALTEZZA MASSIMA DETERMINATA AI SENSI DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI, NON SUPERIORE A ML. 2,40 CON TETTO A UNA FALDA O DUE, CON PENDENZA MINIMA DEL 35%;
- ABBIANO ASPETTO DECOROSO ED UTILIZZINO MATERIALI COORDINATI CON L'EDIFICIO PRINCIPALE CUI SI RIFERISCONO;
- SIANO COSTRUITI SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE, IN QUANTO APPLICABILI, SAL PUNTO 7.D DALL'ART. 20 BIS DELLE NORME DI ATTUAZIONE ALLEGATE ALLA VARIANTE 5 AL P.R.G.;

A

- VENGANO REALIZZATI NEL RISPETTO DELLE DISTENZE DALLE STRADE, DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DAGLI EDIFICI ESISTENTI SUI LOTTI CON TERMINI PREVISTE DAL P.R.G.;
- NON SIANO UTILIZZATE PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ART. 95;
- È AMMESSA LA COSTRUZIONE A CONFINE NEL CASO IN CUI IL MURO RISULTANTE ABBA UN'ALTEZZA MASSIMA NON SUPERIORE A ML. 2,40; L'ALTEZZA MASSIMA VIENE MISURATA DALL'INTERSEZIONE TRA IL MURO CON IL TERRENO DEL CONFINANTE E L'ESTRADOSSO DEL MURO STESSO; NEL CASO DI TERRENO ACCLIVE IN SENSO TRASVERSALE FARÀ RIFERIMENTO LA QUOTA MEDIA;
- SI CONCEDONO COMUNQUE PERTINENZE AL DI FUORI DEL CENTRO EDIFICATO QUALORA SORGERÀ UN CANTIERE DI LAVORO BOSCHIVO, PREVIA PRESENTAZIONE DI VERBALE DEL CORPO FORESTALE DI STATO.


LE STRUTTURE ESISTENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATE DOVRANNO IN OGNI CASO ESSERE ADEGUATE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO, ENTRO DODICI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE NORMA, PREVIO RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

IN OGNI CASO PER CIASCUN LOTTO DI PROPRIETÀ SONO AMMESSE O LA CONFERMA, OVE POSSIBILE, DEGLI ACCESSORI ESISTENTI O LA REALIZZAZIONE DI UNA SOLA NUOVA STRUTTURA ACCESSORIA.

LA COMMISSIONE EDILIZIA POTRÀ DARE SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN TEMA DI COLLOCAZIONE DEGLI ACCESSORI E RELATIVAMENTE ALLA LORO CONFORMAZIONE ARCHITETTONICA E COMPOSIZIONE MATERICA.

PER OGNI EDIFICIO ESISTENTE IN ZONA AGRICOLA E CLASSIFICATO EXTRA AGRICOLO AI SENSI DEL P.R.G. VIGENTE È AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ACCESSORIA, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, CORREDATA DA UN PROGETTO, PUÒ NON ESSERE SOTTOSCRITTA DA UN TECNICO ABILITATO, A CONDIZIONE CHE CONSEGUA IL NULLA OSTA PREVENTIVO DEL TECNICO COMUNALE.



ALLEGATO "C"

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

NR. 15 DEL 23.05.1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVALLARO DR. GIOVANNI



[Handwritten signature]

LE STRUTTURE ACCESSORIE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 94 BIS POTRANNO ESSERE DESTINATE AL RICOVERO DI ANIMALI DA CORTILE PURCHÈ SIANO RISPETTATE LE SEGUENTI ULTERIORI PRESCRIZIONI:

- ABBIANO DISTANZA MINIMA DA TUTTE LE ABITAZIONI CIRCOSTANTI NON INFERIORE A ML. 10, FERME RESTANDO LE PRESCRIZIONI PREVISTE PER LE DISTANZE DALLE STRADE E DAI CONFINI;
- SIANO UTILIZZATE PER UN NUMERO DI CAPI LIMITATO ALL'USO FAMILIARE (10 CAPI);
- SIANO DOTATI DI APERTURE PER AERAZIONE ED INGRESSI;
- ABBIANO A LATO UN CONTENITORE A TENUTA DI LIQUIDI E ODORI, PER RIPORRE I MATERIALI DI RISULTA DELLA PULIZIA DEL LOCALE STESSO;
- SIANO PAVIMENTATE IN MODO DA CONSENTIRNE LA PULIZIA CON GETTO D'ACQUA;
- ABBIANO LE PARETI INTERNE TINTEGGIATE, CON PERIODICITÀ ANNUALE, CON CALCE, AL FINE DI PREVENIRE LA PROLIFCAZIONE DI INSETTI;
- SIANO, OVE POSSIBILE, MASCHERATE CON PIANTUMAZIONE O SIEPI.

L'AUTORIZZAZIONE PER EDIFICARE ACCESSORI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI DA CORTILE DOVRÀ PREVEDERE L'OBBLIGO PER IL CONCESSIONARIO DELLA PULIZIA GIORNALIERA DEL RICOVERO STESSO.

LE PRESENTI LIMITAZIONI VALGONO ANCHE PER RICOVERI REALIZZATI PRESSO EDIFICI CLASSIFICATI EXTRA AGRICOLI E RICADENTI IN ZONA AGRICOLA.